17-GIU-2023
da pag. 1-23 /foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

**Crisi d'impresa, più difficile concordare lo sconto fiscale**

*Pollio e Jeantet a pag. 23*

*CRISI D'IMPRESA/ Col decreto legge p.a.-sport una stretta sulla transazione tributaria*

# In salita gli accordi con il fisco

## *Stop allo stralcio dei debiti pagando percentuali irrisorie*

DI MARCELLO POLLIO
E LUCA JEANTET

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss. (Ard) del codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019, Ccii) non sarà più possibile obbligare il fisco ad uno stralcio dei debiti tributari con pagamento di una percentuale irrisoria. Le soglie saranno fissate, a seconda delle situazioni, nel trenta o quaranta percento del debito, comprensiva di sanzioni ed interessi. Lo prevede l'art. 25 della bozza di decreto legge p.a.-sport approvato giovedì sera dal consiglio dei ministri (si veda altro servizio a pag. 28), che va a modificare l'art. 63 Ccii.

Il cambio in corsa è frutto del boato mediatico che ha creato la sentenza di omologazione dell'Ard della Reggina 1994 (si veda *ItaliaOggi* del 13 giugno scorso) che ha portato anche il Ministro dello sport, ad esprimere disapprovazione. Il governo, così, con una norma che appare scritta in modo confuso, prevede di stringere le maglie introducendo alcuni correttivi che sembrano, tuttavia, stridere con i principi generali del Ccii, il quale stabilisce chiaramente che i tentativi di ristrutturazione devono sempre confrontarsi rispetto al più basso valore realizzabile per i creditori in ipotesi alternativa, ovvero di liquidazione giudiziale.

La nuova disposizione, valevole per le transazioni fiscali depositate in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge, prevede così (art. 25 co. 2) che il tribunale potrà omologare gli Ard anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, co. 1, e 60, co, 1, Ccii;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi.

Infine, qualora l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al co. 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo co. 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al quaranta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

Non cambiano, però, le regole per le transazioni fiscali nei concordati preventivi.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 45 %